

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 573 emessa in data 28 aprile 2004 il Tribunale di Sanremo, investito della risoluzione della controversia insorta tra Batani Alberto e Trump Ivana, relativamente a compensi dal primo pretesi, in qualità di comandante del m/y «Ivana» di cui si assumeva essere armatrice la convenuta, ha negato la giurisdizione italiana, avendo ritenuto che il rapporto di lavoro era intercorso tra cittadini di nazionalità straniera (francese l'attore e statunitense la convenuta), entrambi residenti all'estero, che il contratto di lavoro era stato stipulato all'estero e non aveva avuto esecuzione in Italia, sebbene l'imbarco del Batani e la sua presa di comando dell'imbarcazione fosse avvenuta in Sanremo, ed infine non era cessato in Italia.

2. Contro tale decisione appellava il Batani invocando l'art. 3 della legge n. 218 del 1995, a mente del quale, in materia contrattuale la giurisdizione è determinata dalla natura della obbligazione dedotta; richiama, inoltre l'art. 603 cod. nav. che riserva al giudice le controversie relative a rapporti di lavoro conclusi, eseguiti o cessati in Italia. Nella specie la giurisdizione italiana - sosteneva l'appellante - discendeva dal fatto che, come comprovato dalle risultanze istruttorie, l'imbarco del ricorrente era avvenuto in Sanremo, ove si trovava l'imbarcazione affidata al suo comando quando la prese in consegna, così ivi determinandosi il luogo in cui si era concluso il contratto o dove comunque gli era stata data esecuzione.

Si è costituita la convenuta negando che il contratto si sia concluso in Italia. Infatti l'accordo era stato concluso a New York, ove aveva sede la società armatrice «Anavi», e da dove venne raggiunto telefonicamente il Batani presso la sua residenza in Trait; sicché da New York venne formulata la proposta contrattuale e lì pervenne l'accettazione da parte del Batani; questi, in esecuzione del contratto in tal modo concluso, si recò successivamente in Sanremo per prendere il comando del m/y «Ivana». Ma tale circostanza - sosteneva l'appellata - era irrilevante al fine della determinazione della giurisdizione, non potendosi considerare luogo di esecuzione del contratto un qualsiasi porto nel quale la nave in cui il marittimo è imbarcato abbia fatto scalo.

3. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 21 ottobre-10 novembre 2005, riformava la sentenza del Tribunale di Sanremo e dichiarava la giurisdizione italiana, rimettendo le parti davanti al Tribunale medesimo in funzione di giudice del lavoro, condannava la Trump al pagamento delle spese del giudizio. In particolare la Corte d'Appello rilevava che nella specie, trattandosi di lavoro marittimo, lo «stabilimento

presso il quale il lavoratore è stato assunto», ci si riferisce l'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, si identificava con la nave sulla quale era avvenuto l'imbarco. In punto di fatto era pacifico che il Batani era stato assunto per prestare la propria opera a bordo del m/y «Ivana» che si trovava ormeggiato nel porto di Sanremo, ove egli si è recato per imbarcarsi ed assumerne il comando. Riguardo tale imbarcazione, sebbene destinata a muoversi in acque internazionali o nazionali di Stati diversi e ad approdare in porti di Stati diversi, nella specie nel periodo rilevante in causa, ossia dall'aprile al settembre 2001, la «presenza in Sanremo è stata non occasionale», risultando dalla documentazione prodotta che dal 31 marzo all'11 maggio in quel porto erano stati erogati servizi di fornitura di energia elettrica e di acqua ed il 25 giugno erano stati fatti rifornimenti di gasolio.

4. Avverso questa pronuncia la Trump ricorre per cassazione con tre motivi di ricorso.

Resiste con controricorso il Batani.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge n. 218 del 1995 e dell'art. 5 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre del 1968. Sostiene che il rapporto di lavoro invocato dal Batani non presenta alcun collegamento con il territorio italiano atto a giustificare la giurisdizione del giudice italiano. Irrilevante è la circostanza che il m/y sia stato ormeggiato in Sanremo nell'inverno del 2001 e che nell'aprile di quello stesso anno il Batani ne abbia preso il comando in tale porto. La nave non può qualificarsi «stabilimento» ai sensi dell'art. 5 della convenzione di Bruxelles, né dipendenza aziendale. L'attività svolta dal capitano assunto per il periodo della crociera estiva doveva essere considerata svolta sul territorio dello Stato di bandiera della nave stessa, nella specie battente bandiera delle isole Kayman.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'impugnata sentenza per aver la Corte territoriale applicato il criterio sussidiario dello «stabilimento» di assunzione senza considerare prima il luogo dove abitualmente il Batani aveva svolto la sua attività lavorativa.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. per aver la Corte territoriale liquidato anche le spese del giudizio di primo grado.

2. Il ricorso, nei suoi primi due motivi che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, è infondato avendo correttamente la

Corte d'Appello ritenuto nella specie la giurisdizione del giudice italiano, anche se va parzialmente rettificata la motivazione della pronuncia impugnata.

3. Deve innanzi tutto premettersi in generale che l'art. 3 comma 1 l. 31 maggio 1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) prevede che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 cod. proc. civ. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

In aggiunta a questa previsione di giurisdizione del giudice italiano tale disposizione fissa due ulteriori criteri di collegamento che valgono ad identificare ipotesi in cui il giudice italiano è fornito di giurisdizione.

Il comma 2, primo periodo del medesimo art. 3 prevede che la giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la l. 21 giugno 1971 n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della convenzione. Occorre quindi far riferimento alle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della convenzione.

Il secondo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 3 cit. prevede poi un'ulteriore fattispecie di estensione della giurisdizione del giudice italiano, sempre allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente. Prevede infatti che rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

C'è poi da aggiungere che dopo le sent. n. 348 e n. 349 della Corte Costituzionale, che hanno ritenuto che la convenzione europea dei diritti dell'uomo è oggetto dell'obbligo di conformità prescritto dall'art. 117, primo comma Cost. per la potestà legislativa statale e regionale, e che quindi le disposizioni della convenzione possono costituire parametro interposto di questione di costituzionalità, si impone - nell'ordinamento giuridico italiano che deve adeguarsi alla convenzione - una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 3 cit. perché, nel rispetto dell'art. 6 della convenzione, che prescrive che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale», non ricorra l'ipotesi (in vero eccezionale) in cui, non sussistendo la giurisdizione del giudice italiano in ragione dell'applicazione dei tre criteri

di collegamento ivi previsti, non risulti neppure la giurisdizione di alcun giudice straniero con la conseguenza che risulterebbe del tutto negata la tutela giurisdizionale; evenienza questa non compatibile con l'art. 6 della convenzione, ed ora - per il tramite dell'art. 117, primo comma Cost. - anche con la nostra Costituzione, con la conseguenza che, ove risulti positivamente che nessun giudice straniero abbia giurisdizione, sussiste residualmente la giurisdizione del giudice italiano.

Questa clausola di chiusura, che in via di interpretazione adeguatrice si aggiunge ai tre criteri di collegamento positivamente previsti dall'art. 3 cit., comporta anche, in termini processuali, che il convenuto che eccepisca il difetto della giurisdizione del giudice italiano indichi anche il giudice straniero a suo avviso fornito di giurisdizione.

Nel giudizio in esame la ricorrente ha assolto questo onere processuale perché, nell'eccepire (in negativo) il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che non operi alcuno dei criteri di collegamento dell'art. 3 cit., ha dedotto poi (in positivo) che vale invece, per individuare la normativa sostanziale e processuale applicabile e quindi anche il giudice fornito di giurisdizione, il Paese di cui il natante sia iscritto nel registro nautico (ossia il paese di cui «batta la bandiera»); nella specie è pacifico che il m/y «Ivana» sia iscritto nel registro nautico delle Isole Kayman.

4. Ciò premesso, passando ad esaminare il merito della censura mossa all'impugnata sentenza soprattutto con il primo motivo di ricorso deve considerarsi che nella specie è pacifico che la convenuta nel giudizio di primo grado, attuale ricorrente, non fosse né domiciliata né residente in Italia. Quindi - ha correttamente ritenuto l'impugnata sentenza, in questa parte nient'affatto censurata perché in realtà le parti concordano con questa affermazione non era applicabile il primo criterio di collegamento previsto dal comma 1 dell'art. 3 legge n. 218/1995.

La Corte d'Appello di Genova è quindi passata ad esaminare il secondo criterio di collegamento previsto dal comma 2, primo periodo del medesimo art. 3, che invece ha ritenuto, nella specie, applicabile; e quindi ha fatto riferimento all'art. 5, primo comma n. 1 (sic) della cit. convenzione di Bruxelles.

Va subito precisato che il richiamo dell'art. 3 legge n. 218/1995 alle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della convenzione è limitato all'identificazione di una fattispecie di giurisdizione del giudice italiano concorrente con quella di cui al primo comma dell'art. 3 cit. ed ha natura di rinvio sì formale, ma in parte qua sicché non opera il limite all'applicazione di tutta la convenzione previsto dall'art. 4, primo comma di quest'ultima in riferimento alla mancanza di domicilio del convenuto nel territorio di uno Stato contraente, qual è il caso di specie giacché la convenuta

in primo grado non solo non ha né domicilio né residenza in Italia (con conseguente inapplicabilità - come appena rilevato - del primo criterio di collegamento posto dall'art. 3 cit.), ma non è neppure domiciliata nel territorio di uno Stato contraente della convenzione, avendo essa domicilio negli Stati Uniti d'America, di cui ha anche la cittadinanza. Circostanza questa che quindi non è di impedimento all'applicazione dei criteri di collegamento previsti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della convenzione.

Peraltro in vero la ricorrente stessa non si duole affatto della ritenuta applicazione di tali disposizioni della convenzione per essere essa cittadina statunitense domiciliata in New York; anzi - come si è già detto - censura l'impugnata sentenza con il secondo motivo di ricorso per aver fatto applicazione del criterio sussidiario previsto dall'art. 5, primo comma, n. 1 ossia il luogo dello «stabilimento» di assunzione, senza aver motivatamente escluso l'applicabilità del criterio principale previsto dalla medesima disposizione (luogo di abituale svolgimento della prestazione lavorativa); talché lo stesso secondo motivo di ricorso, già esaminato, mostra che la ricorrente in realtà non dubita dell'applicabilità delle disposizioni della convenzione. La ricorrente censura invece l'erronea applicazione in concreto dell'art. 5 n. 1 cit. in ragione della nozione di «stabilimento» che non può - a suo avviso - essere riferita ad una nave.

5. Premesso quindi che la mancanza di domicilio del convenuto nel territorio di uno Stato contraente (ex art. 4 convenzione) non esclude l'operatività del rinvio dell'art. 3 comma 2, primo periodo legge n. 218/1995 cit. alle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della convenzione e nella specie segnatamente all'art. 5 n. 1 cit. deve poi considerarsi che tale ultima disposizione prevede un duplice criterio di collegamento per radicare la giurisdizione del giudice italiano: uno principale, che fa riferimento al luogo in cui abitualmente il lavoratore svolge la sua prestazione lavorativa, e l'altro sussidiario, che fa riferimento al luogo in cui è (o era) situato lo «stabilimento» presso il quale è stato assunto.

Nulla esclude in principio l'applicabilità di tali criteri ai rapporti di lavoro nautico nei limiti in cui sia possibile in concreto identificare un luogo in cui il lavoratore «svolge abitualmente la propria attività» ovvero un luogo in cui «è situato o era situato lo stabilimento presso il quale il lavoratore è stato assunto».

Non è invece conferente la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass., sez. lav., 11 novembre 1982 n. 5944), che ha affermato che con riguardo alle cause di lavoro inerenti al contratto di arruolamento, stipulato con l'armatore per l'esercizio della navigazione con una nave determinata o determinabile, la individuazione del pretore territorialmente competente va effettuata in base ai criteri di collegamento fissati dall'art.

603 cod. nav., perché la nuova disciplina delle controversie di lavoro, introdotta dalla l. 11 agosto 1973 n. 533, se opera su dette cause per quanto la determinazione del giudice funzionalmente competente ed il rito da seguire, non ha abrogato la suddetta norma del codice della navigazione in tema di competenza territoriale, tenuto conto della peculiarità del rapporto e della sua conseguente non assoggettabilità ai diversi canoni dettati dall'art. 413 cod. proc. civ., specie in relazione alla non identificabilità della nave «armata» con l'azienda od una dipendenza dell'azienda dell'armatore. Esistendo nel nostro ordinamento processuale due regole di competenza territoriale per le controversie di lavoro - una generale, prevista dall'art. 413 cod. proc. civ., ed una speciale, dettata dall'art. 603 cod. nav. per i rapporti di lavoro della gente di mare - la giurisprudenza di questa Corte è nel senso della prevalenza della disposizione speciale (cfr. anche Cass., sez. lav., 21 maggio 1986 n. 3388).

Ma, quando si passa all'identificazione non già del giudice (italiano) territorialmente competente, bensì del giudice italiano fornito di giurisdizione rispetto al giudice straniero, c'è da considerare che l'art. 603 cit. non detta una disposizione speciale sulla giurisdizione quanto ai rapporti di lavoro nautico e quindi non si riproduce per la giurisdizione quella dicotomia che vede la concorrenza di una norma generale e di una norma speciale a regolare la competenza territoriale: c'è solo la norma generale. Sicché opera comunque il rinvio che il comma 2, primo periodo dell'art. 3 fa alle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della convenzione.

L'art. 603 cod. nav. in realtà viene in rilievo solo come ulteriore criterio di identificazione della giurisdizione del giudice italiano in ragione dell'applicazione del secondo periodo del secondo comma dell'art. 3 legge n. 218/1995 che, facendo riferimento alle «altre materie», contiene un criterio ulteriore con il richiamo dei criteri stabiliti in materia di competenza per territorio. Ossia laddove il criterio di collegamento di cui all'art 5 n. 1 non possa operare - in quanto non sia identificabile un luogo di abituale svolgimento dell'attività lavorativa o il luogo in cui sia situato lo «stabilimento» di assunzione - trovano applicazione i «criteri stabiliti per la competenza per territorio»; e tale è l'art. 603 cod. nav.

6. Facendo applicazione di criteri di collegamento per l'identificazione di fattispecie in cui il giudice italiano ha giurisdizione, deve considerarsi che nella specie la Corte d'Appello ha escluso, seppur implicitamente, che ricorra il presupposto di fatto per l'operatività del criterio principale previsto dall'art. 3 n. 1 della convenzione, ossia il luogo di abituale espletamento della prestazione lavorativa; ed in effetti verosimilmente questo luogo non era identificabile in quanto il com. Batani ha svolto la sua attività lavorativa di comandante di un natante da diporto mentre era

in navigazione di crociera nel Mediterraneo con plurimi successivi approdi anche in Paesi diversi.

La Corte d'Appello ha ritenuto invece operante il criterio sussidiario: quello del luogo in cui «è situato o era situato lo stabilimento presso il quale il lavoratore è stato assunto». In particolare ha valorizzato alcune circostanze di fatto (erogazione di energia elettrica, acqua e gasolio nel porto di Sanremo nel periodo dal 31 marzo al 25 giugno 2001) che mostravano che la presenza del natante nel porto di Sanremo «è stata non occasionale». In altre parole al momento dell'imbarco del com. Batani, avvenuto nell'aprile del 2001, e per un significativo periodo successivo, natante è rimasto stabilmente nel porto di Sanremo prima dell'inizio della stagione estiva; sicché - ha ritenuto la Corte d'Appello - il natante poteva considerarsi «stabilimento presso il quale è stato assunto», secondo la dizione dell'art. 5, primo, comma, n. 1 della convenzione.

La ricorrente contesta questa conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale perché la nozione di «stabilimento» sarebbe incompatibile con un rapporto di lavoro da svolgersi su un natante destinato alla navigazione anche in acque internazionali.

La censura, nei termini generali in cui è formulata, è destituita di fondamento perché la nozione di «stabilimento» è ampia ed aspecifica e comprende la sede del datore di lavoro o una sua dipendenza. La difficoltà ad adattare il criterio previsto dall'art. 5 n. 1 della convenzione non sta nella nozione di «stabilimento», bensì nell'identificabilità di un luogo dove tale stabilimento sia situato, che evoca anche un radicamento territoriale non occasionale, difficilmente sussistente allorché la prestazione lavorativa debba essere svolta su un natante in navigazione. In tal caso questo criterio previsto dalla convenzione non opera non già perché il natante non possa considerarsi uno «stabilimento», ma perché non è identificabile il luogo, in quanto sempre mutevole, in cui esso sia «situato». E quindi effettivamente non c'è - come rileva la difesa della ricorrente - uno «stabilimento di assunzione».

Ma nella specie la Corte d'Appello, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità perché sufficientemente e non contraddittoriamente motivata, ha accertato che il m/y «Ivana» nei mesi precedenti la stagione estiva è rimasto non occasionalmente - e quindi stabilmente - nel porto di Sanremo quando il com. Batani era stato assunto ed aveva preso il comando del natante fin dall'aprile di quello stesso anno; e pertanto in questo caso particolare era identificabile un iniziale luogo stabile (in Italia) in cui il natante era situato e quindi uno «stabilimento» di assunzione che ha radicato la giurisdizione del giudice italiano. La quale - può rilevarsi per inciso - non esclude la concorrente

giurisdizione di un giudice straniero sulla base delle norme di altro ordinamento giuridico come può desumersi dall'art. 7 legge n. 218/1995 che contempla l'ipotesi della contemporanea pendenza del medesimo giudizio innanzi ad un giudice italiano e ad un giudice straniero.

7. Può aggiungersi che il primo motivo di ricorso sarebbe comunque infondato ove anche non fosse applicabile l'art. 5 n. 1 della convenzione.

Infatti, nell'evenienza in cui non operi alcuno dei criteri di collegamento previsti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della convenzione, l'art. 3 comma 2, secondo periodo legge n. 218/1995 prescrive che per le «altre materie» la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. L'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata, sopra evidenziata (sub 3), richiede di ritenere questo terzo criterio di collegamento applicabile ogni qual volta non siano applicabili i due precedenti (quello del domicilio o della residenza del convenuto o quelli previsti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della convenzione). Di talché verrebbe in rilievo il criterio stabilito dall'art. 603 cod. nav., che, pur posto dal codice della navigazione per regolare la competenza territoriale del giudice (italiano) vale anche in questa fattispecie (di inapplicabilità sia del primo comma che del secondo comma, primo periodo dell'art. 3 cit.) ad identificare ulteriori ipotesi di giurisdizione del giudice italiano rispetto a quella del giudice straniero; ipotesi che sono - oltre quella (nella specie non ricorrente) della nave iscritta nel registro nautico italiano - anche quella della conclusione, esecuzione o cessazione del rapporto di lavoro in Italia.

Nella specie può dirsi - in ragione del già richiamato accertamento in fatto operato dalla Corte d'Appello - che il rapporto di lavoro del com. Batani con la ricorrente ha avuto iniziale e prolungata esecuzione in Italia perché il natante, di cui era comandante a partire dall'imbarco avvenuto in Sanremo nell'aprile del 2001, è rimasto nel porto di Sanremo stabilmente nella primavera del 2001 prima della stagione estiva.

E quindi anche il criterio di cui all'art. 603 cod. nav. radicherebbe comunque la giurisdizione del giudice italiano.

Fondato è invece il terzo motivo di ricorso che attiene al regolamento delle spese del giudizio.

È vero che - come affermato da questa Corte (Cass. s.u., 10 agosto 1999 n. 583) - agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l'art. 91 cod. proc. civ., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al

giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia con cui il giudice d'appello rimette le parti davanti al primo giudice per ragioni di giurisdizione ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ.

Ma è pur sempre necessario che si «chiuda» una fase del giudizio, come richiede l'art. 91 cod. proc. civ. nel prevedere che il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore della parte vittoriosa con la sentenza «che chiude il processo davanti a lui»; presupposto questo che, nella fattispecie in esame, sussiste quanto al giudizio innanzi alla Corte d'Appello, ma non anche quanto al giudizio innanzi al giudice di primo grado al quale la causa sia rimessa ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.

Pertanto la Corte d'Appello ha correttamente liquidato le spese di giudizio sostenute dalla parte appellata vittoriosa nel giudizio di impugnazione, ma ha errato laddove ha liquidato anche le spese del giudizio di primo grado che non poteva considerare «chiuso» ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.

8. Il ricorso va quindi rigettato quanto ai primi due motivi con affermazione della giurisdizione del giudice italiano ed enunciazione del seguente principio di diritto: «In caso di rapporto di lavoro nautico, ove al fine della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano non ricorrano i presupposti dell'art. 3 comma 1 l. 31 maggio 1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) - che prescrive che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 cod. proc. civ. - occorre far riferimento ai due ulteriori criteri di collegamento posti dal comma 2 della medesima disposizione che identificano ipotesi in cui il giudice italiano è fornito di giurisdizione richiamando da una parte i criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la l. 21 giugno 1971 n. 804, e successive modificazioni, e d'altra parte i criteri stabiliti per la competenza per territorio dall'art. 603 cod. nav., che prevede l'ipotesi della nave iscritta nel registro nautico italiano e quella della conclusione, esecuzione o cessazione del rapporto di lavoro in Italia. Pertanto sussiste la giurisdizione del giudice italiano ove in Italia sia situato "lo stabilimento presso il quale il lavoratore è stato assunto" in caso di imbarco ed esecuzione della prestazione lavorativa su natante rimasto inizialmente, per un prolungato periodo di tempo, in un porto italiano».